

Il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello del prof. Lombardi Vallauri, affermando che nessuna autorità della Repubblica può sindacare le valutazioni dell'autorità ecclesiastica che, nella specie, riguardano il gradimento espresso dalla Congregazione, proveniente dal Vaticano.

La Corte europea ha constatato una duplice violazione: quella dell'art. 10, giacché l'interesse delle università di "tendenza" di dispensare un insegnamento informato ai principi della dottrina propugnata non può estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libertà di espressione. Pertanto, la generica indicazione di opinioni personali del docente asseritamente in contrasto con l'insegnamento cattolico, alla base del provvedimento di esclusione dall'insegnamento, costituisce una non giustificata interferenza sul diritto a manifestare il proprio pensiero; quella dell'art. 6, comma 1, giacché in sede giurisdizionale nessun giudice si è fatto realmente carico di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente.

È stata, inoltre, riconosciuta al ricorrente della somma di € 10.000 a titolo di risarcimento per i danni morali.

2.3.2.12 In materia di libertà di istruzione

Il caso *Lautsi c. Italia* – Sentenza 3 novembre 2009

Per la sua particolare delicatezza ed importanza si rinvia, per la trattazione del caso, al paragrafo 3.2.

3. I TEMI SENSIBILI

3.1 Le espulsioni

In relazione a provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini tunisini accusati di attività terroristica (sul tema si veda anche la precedente Relazione, con riferimento particolare alla sentenza *Saadi* del 28 febbraio 2008), la Corte ha emesso 11 sentenze dichiarando che l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione verso la Tunisia determinerebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione che vieta la tortura ed i trattamenti inumani o degradanti, atteso che sussisterebbe il rischio per quei soggetti, se espulsi, di essere sottoposti a tortura o a quel tipo di trattamento. Di queste undici sentenze, sei (*Ben Khemais, Ben Zalah, Soltana, Maher, Ouaz, Cherif*) riguardavano espulsioni decise dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, due (*Bouyahia, Sellem*) espulsioni decise dal Prefetto per violazione di disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, tre (*Darraj, Abdelhedi, Hamraoui*) misure di sicurezza disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 270bis c.p.

Nelle sue difese lo Stato italiano aveva invocato sia il principio di sussidiarietà della giurisdizione di Strasburgo rispetto a quella nazionale (i cui rimedi non erano stati tutti esperiti) sia il margine di apprezzamento che deve essere lasciato a tutti gli Stati in materia di adozione ed attuazione di misure finalizzate a combattere il terrorismo.

Solo nella sentenza *Cherif* del 7 aprile 2009 la Corte ha deciso (a maggioranza di quattro voti favorevoli contro tre) che l'espulsione verso la Tunisia non era stata eseguita in violazione dell'art. 8 Conv. perché le condanne inflitte e gli elementi a base dei sospetti di collegamento con organizzazioni terroristiche "hanno ragionevolmente portato le autorità italiane a credere che la presenza di *Cherif* sul territorio dello Stato rappresentasse un pericolo per la sicurezza pubblica". In tutti gli altri casi, la Corte ha ritenuto insufficienti le garanzie diplomatiche offerte dalle Autorità tunisine, basandosi principalmente sui rapporti di ONG e del Dipartimento di Stato ameri-

cano, ovvero perché rilasciate da ufficio incompetente (Avvocato Generale presso la Direzione Generale dei Servizi Giudiziari anziché Ministro degli Esteri).

In particolare, la Corte ha condannato l'Italia per il mancato rispetto dell'obbligo di non inviare una persona in un paese in cui si ritenga a reale rischio di tortura o maltrattamenti (la Tunisia, in particolare), non solo nei casi in cui l'espulsione sia stata concretamente eseguita, ma anche nei casi in cui non lo sia stata, affermando che «[...] nell'eventualità la decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia venga eseguita, ci sarebbe violazione dell'articolo 3 della Convenzione».

I casi in cui le espulsioni dei ricorrenti sono state concretamente eseguite sono 5, di cui 4 sono casi di espulsione attuata malgrado la pronuncia di un provvedimento cautelare assunto ai sensi dell'articolo 39 della CEDU. Relativamente ad alcuni di tali casi (*Ben Khemais e Trabelsi*), la Corte ha affermato la necessità di garantire il diritto di ricorso e di difesa del ricorrente, attraverso il rispetto da parte dell'Alta Parte contraente della misura provvisoria di non espulsione. In tal senso, la violazione dell'ordine di non espulsione ai sensi dell'art. 39 Reg. CEDU si configurerebbe quale autonoma violazione dell'art. 34 della Convenzione.

La Corte lamenta che il Governo italiano abbia proceduto all'espulsione del ricorrente senza aver richiesto la revoca del provvedimento ex art. 39.

Sul fronte della giurisprudenza nazionale, si deve segnalare in materia un mutamento giurisprudenziale che ritiene possibile -v. il caso *Drissi* - tramutare la misura di sicurezza dell'espulsione disposta a seguito della condanna penale ai sensi dell'art. 235 c.p. in quella detentiva dell'assegnazione ad una casa di lavoro (art. 216 c.p.); il Giudice di Sorveglianza competente, quindi, in sede di riesame della pericolosità sociale del reo (che in via generale avviene anteriormente alla data di fine pena), può disporre una misura alternativa all'espulsione che possa garantire il rispetto dei Diritti Umani e degli obblighi assunti dall'Italia in ambito internazionale, così da dare attuazione al disposto della Corte di Strasburgo.

Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta con provvedimento amministrativo, invece, l'Italia si conforma a quanto stabilito dalla Corte EDU, rendendo effettivo e stringente il controllo giurisdizionale a cui è soggetto il decreto di espulsione del ricorrente; su questa linea si segnala l'orientamento della Corte suprema di cassazione secondo cui l'indagine portata avanti dal Giudice di Pace in sede di convalida, propria del processo di cognizione, si caratterizza quale accertamento e verifica avente ad oggetto la sussistenza di situazioni ostative all'espulsione dello straniero ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del T.U. n. 286 del 1998 (Ordinanza n. 10636 della Corte suprema di cassazione in data 03/05/2010).

Si deve, comunque, osservare che la rigidissima interpretazione delle norme della Convenzione, che non riconosce bilanciamenti con l'interesse alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza nazionale, rischia di ostacolare seriamente gran parte delle iniziative nel settore della prevenzione antiterrorismo, ponendo in grave pericolo il diritto alla vita dei cittadini, che è condizione preliminare necessaria per il godimento di tutti gli altri diritti fondamentali.

La linea seguita dalla Corte non sembra in sintonia con il principio non meno fondamentale del diritto internazionale, secondo il quale l'applicazione della normativa in tema di immigrazione, pur corredata di ampie tutele e garanzie nei confronti degli stranieri anche sotto il profilo del rispetto del diritto d'asilo, non può comunque pregiudicare il diritto prioritario di tutelare, attraverso la legge, la sicurezza della collettività dalla minaccia terroristica. Principio questo che informa la stessa *Convenzione sullo Status dei Rifugiati*, stipulata in ambito ONU nel 1951 a Ginevra che arriva all'esclusione dal diritto d'asilo nel caso in cui vi sia un rischio per la sicurezza nazionale o se il richiedente asilo è stato responsabile di atti contrari ai principi delle Nazioni Unite.

3.2 Il diritto all'istruzione e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione: il caso *Lautsi c. Italia*.

I fatti all'origine della sentenza del 3 novembre 2009 riguardano una richiesta, avanzata dalla madre di due alunni di una scuola pubblica, di rimuovere il crocifisso dall'aula ove si svolgevano le lezioni, sul presupposto che quel simbolo religioso comprimerebbe il suo diritto di assicurare l'educazione e l'insegnamento ai figli conformemente alle sue convinzioni religiose ed etiche. Il Governo Italiano, nella sua difesa, aveva evidenziato che il crocifisso, sotto il profilo religioso, non era altro che un simbolo passivo e dunque inidoneo ad influire sulla libertà religiosa e di coscienza e che, col tempo, era divenuto piuttosto un simbolo etico e culturale, un messaggio "umanista" legato alla tradizione nazionale.

La Corte, pur riconoscendo la pluralità dei valori espressi dal crocifisso, ha ritenuto che il simbolo religioso prevalesse e che potesse, in quanto tale ed in particolare se affisso nelle aule scolastiche, influenzare il diritto menzionato dei genitori e la libertà religiosa degli allievi e contrastare con il principio di neutralità confessionale dello Stato nell'esercizio della funzione pubblica, in particolare nel campo educativo. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha così concluso, all'unanimità, con la constatazione della violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 2 Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) combinato con l'art. 9 Conv. (libertà di pensiero, di coscienza e di religione).

Il Governo italiano ha presentato istanza per la remissione della causa alla *Grande Chambre* sulla base di una serie di argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) la libertà riconosciuta dalla giurisprudenza europea alla regolamentazione nazionale sulle questioni religiose e l'inesistenza di una interpretazione condivisa del principio di laicità dello Stato; b) il contrasto con la giurisprudenza della stessa Corte in materia (decisione *Leyla Sahin* contro Turchia del 10 novembre 2005); c) il margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli Stati nella materia, in considerazione delle differenze di approccio al tema religioso; d) l'interpretazione del concetto di neutralità confessionale dello Stato che implica un'attenzione a conciliare al meglio le differenze religiose; e) l'incertezza giuridica che conseguirebbe alla necessità di tener conto della diversa sensibilità soggettiva delle singole persone coinvolte (secondo la Corte l'esposizione del crocifisso in aula può rivelarsi incoraggiante per alcuni allievi che a quella religione aderiscono, ma emotivamente "inquietante" per allievi che professano altre religioni o che non ne professano alcuna); f) il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la Corte, attribuendo la scelta di esporre il crocifisso alla direzione della scuola mentre, nel caso di specie, si era trattato di un obbligo giuridico previsto dalla normativa nazionale e solo confermato o rafforzato da una conforme votazione all'interno delle istituzioni scolastiche all'esito di uno specifico dibattito.

L'istanza è stata accolta e l'udienza di discussione dinanzi alla *Grande Chambre* è fissata per il 30 giugno 2010.

4. AFFARI CONTENZIOSI PENDENTI

Fra le varie questioni non ancora decise in via definitiva nel corso dell'anno 2009 e che troveranno probabilmente conclusione nell'anno 2010, oltre ai casi già indicati nei precedenti paragrafi (caso *Lautsi e Giuliani e Gaggio*), si segnalano: la questione sulla legge elettorale italiana n. 270 del 2005 della quale si ipotizza il contrasto con gli art. 3, Protocollo 1, e 13 della Convenzione, oggetto di 17 ricorsi (*Saccomanno ed altri*, ecc.); la questione sulla legittimità della assegnazione delle frequenze per le trasmissioni televisive a cavallo dei due sistemi, analogico e digitale (ricorso *Centro Europa 7 srl*); il problema della liquidazione dei beni della "Fondazione Ordine Mauriziano" su cui la Corte ha chiesto ulteriori informazioni da rendere

entro il 9 febbraio 2010 (ricorsi *ITER scarl, Magnetti srl, Società Edilizia Subalpina srl*); il contenzioso del personale A.T.A. della scuola, già oggetto di numerose decisioni in sede nazionale, da ultimo della Corte Costituzionale 16 novembre 2009 n. 311, citata nel capitolo I, paragrafo 1.1.2, che ha ritenuto legittima la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (n. 17 ricorsi: *Montalto*, ecc.).

5. TEMI SENSIBILI CHE HANNO INTERESSATO ALTRI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE EUROPEA

5.1 Questioni rilevanti decise nei confronti di altri Stati.

Fra le più rilevanti questioni oggetto di pronunce della Corte di Strasburgo nei confronti di altri Stati si segnalano:

a) in tema di diritti sindacali e di sciopero:

- la sentenza 30 luglio 2009, *Danilenkov ed altri c. Federazione Russa*, che riscontra una violazione degli art. 11 e 14 della Convenzione in riferimento ad attività sindacali e conferma la tendenza della Corte ad intervenire nel campo sindacale stabilendo obblighi positivi in tema di lotta alla discriminazione per ragioni sindacali, in aggiunta a quelli soddisfatti nell'ambito del diritto penale;

- la sentenza 21 aprile 2009, *Enerji c. Turchia*, che ribadisce la natura di diritto fondamentale universalmente riconosciuto del diritto di sciopero, non limitabile se non in circostanze strettamente individuate; la Corte ha condannato la Turchia per violazione dell'art. 11 della Convenzione perché il governo aveva decretato un divieto generale delle azioni di sciopero per i funzionari pubblici, nel contesto dei giorni d'azione nazionale organizzati da un sindacato, riconoscendo l'esistenza di un legame diretto tra il diritto di sciopero e la capacità dei sindacati di difendere gli interessi dei loro membri;

b) in tema di diritti dello straniero:

- le decisioni 30 giugno 2009, casi *Tuba Aktas, Ghazal, Singh J. e R., Gamaled-dyn, Bayrac c. Francia*, che – confermano l'orientamento già espresso in precedenti pronunce – hanno dichiarato irricevibili i ricorsi proposti per l'affermazione del diritto a portare il velo islamico, in applicazione degli art. 8, 9 e 10 della Convenzione, così motivando: “*La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le port du foulard peut être considéré comme «un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse» (voir Leyla Sahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 78, CEDH 2005-XI). En l'espèce, la Cour estime que l'interdiction faite à l'élève de porter une tenue ou un signe manifestant une appartenance religieuse et la sanction y afférente, est constitutive d'une restriction au sens du second paragraphe de l'article 9 de la Convention. Elle constate ensuite que la mesure était prévue par la loi du 15 mars 2004, codifiée au sein du code de l'éducation en son article L. 141-5-1. La Cour considère que l'ingérence incriminée poursuivait pour l'essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public.*

Il reste donc à déterminer si cette ingérence était «nécessaire dans une société démocratique» pour parvenir à ces buts, au sens du second paragraphe de l'article 9 de la Convention.

... La Cour rappelle aussi que l'Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l'usage de cette liberté nuit à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui, de l'ordre et de la sécurité publique (Leyla Sahin, précité, § 111, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003-II).

... Dans ces conditions, la Cour estime que la sanction de l'exclusion définitive d'un établissement scolaire public n'apparaît pas disproportionnée. Elle constate par ailleurs que l'intéressée avait la possibilité de poursuivre sa scolarité dans un établissement d'enseigne-

ment à distance, dans un établissement privé ou dans sa famille selon ce qui lui a été expliqué, avec sa famille, par les autorités scolaires disciplinaires. Il en ressort que les convictions religieuses de la requérante ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public. En outre, ce sont ces impératifs qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions religieuses de la requérante (voir Dogru, précité, § 76).

Ainsi, eu égard aux circonstances, et compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de laisser aux Etats dans ce domaine, la Cour conclut que l'ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé et que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.»;

c) in tema di espulsioni:

- con la sentenza 3 dicembre 2009, *Daoudi c. France*, la Corte, dopo aver richiamato la normativa di riferimento in materia di terrorismo [“ la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 (STE no 90), entrée en vigueur le 4 août 1978 et visant à faciliter l'extradition des auteurs d'actes de terrorisme, et son Protocole du 15 mai 2003 (STCE no 190) non encore entré en vigueur ; - la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 (STCE no 196), entrée en vigueur le 1er juin 2007 et dont l'objet est d'accroître l'efficacité des instruments internationaux existant en matière de lutte contre le terrorisme et d'intensifier les efforts de ses Etats membres dans la prévention du terrorisme ; et - la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005 (STCE no 198), entrée en vigueur le 1er mai 2008 et visant à actualiser et élargir la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (STCE no 141) pour tenir compte du fait que le terrorisme n'est plus uniquement financé par le blanchiment d'argent, mais qu'il peut également l'être par des activités légitimes.... L'article 4 § 2 du Protocole d'amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme... L'article 21 § 2 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme...], facendo riferimento sia ad un rapporto di Amnesty International secondo cui «en cas de détention par le DRS, les garanties prévues par le droit international et la législation algérienne pour la protection des détenus sont régulièrement bafouées...les agents du DRS opèrent dans un climat d'impunité quasi totale, sans aucun contrôle de la part des autorités civiles. La crainte empêche certaines victimes de se plaindre aux instances judiciaires algériennes» con la conseguenza che il rischio di essere sottoposto a tortura per il soggetto da espellere è molto alto, sia a relazioni dell'Human rights watch, del Comité des droits de l'homme des Nations Unies, del Dipartimento di Stato americano e del Ministero dell'Interno britannico che confermano quel pericolo, la Corte ha concluso che “Pour tous les motifs précités, et eu égard en particulier au profil de l'intéressé qui n'est pas seulement soupçonné de liens avec le terrorisme, mais a fait l'objet, pour des faits graves, d'une condamnation en France dont les autorités algériennes ont eu connaissance, la Cour est d'avis qu'il est vraisemblable qu'en cas de renvoi vers l'Algérie le requérant deviendrait une cible pour le DRS (voir, mutatis mutandis, *Chahal c. Royaume-Uni*, 15 novembre 1996, § 106, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et aussi, a fortiori quant au profil du requérant, *Ben Salah c. Italie*, no 38128/06, § 7, 24 mars 2009, *Soltana c. Italie*, no 37336/06, §§ 14-15, 24 mars 2009, et *C.B.Z. c. Italie*, no 44006/06, § 7, 24 mars 2009)... En conséquence, la décision de renvoyer l'intéressé vers l'Algérie emporterait violation de l'article 3 de la Convention si elle était mise à exécution»;

- lo stesso orientamento è stato seguito dalla Corte in altri casi nei quali il terrorista (sospettato o anche condannato per legami con associazioni terroristiche o per attività terroristiche) non poteva essere espulso nel Paese di provenienza per il

rischio concreto di essere assogettato a trattamenti inumani ed a pratiche di tortura: si veda la sentenza 22 settembre 2009, *Abdolkhani and Karimnia c. Turkey* [per un caso di deportazione verso l'Iran o l'Iraq di un presunto appartenente all'organizzazione PMOI, con condanna anche ad un risarcimento danni per violazione degli art. 13 e 5 della Convenzione];

d) in materia di eccessiva durata dei processi:

- nella sentenza 2 luglio 2009, *Economi c. Greece*, la Corte ha condannato lo stato greco ad un risarcimento constatando che: «21. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir *Kudła c. Pologne* [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). 22. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (*Konti-Arvaniti c. Grèce*, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours. 23. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.»;

e) in materia di libertà di espressione e di costituzione di partiti politici:

- nella sentenza 30 giugno 2009, *Herri Batasuna Et Batasuna c. Espagne*, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'autorità giudiziaria spagnola che aveva statuito lo scioglimento di un partito avente principi contrari all'ordine costituzionale definito: «94. A l'issue d'un contrôle rigoureux quant à la présence de raisons convaincantes et impératives pouvant justifier la dissolution des partis politiques requérants, la Cour estime que cette ingérence correspondait à un «besoin social impérieux» et était «proportionnée au but visé». Il en résulte que la dissolution peut être considérée comme «nécessaire dans une société démocratique», notamment pour le maintien de la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l'article 11 § 2. 95. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la non-violation de l'article 11 de la Convention.»;

f) in materia di condizioni di detenzione:

- la sentenza della *Grande Chambre* 19 febbraio 2009, *A. et autres c. Royaume Unit*, in un caso di applicazione di normativa anti-terrorismo adottata all'indomani dei fatti dell'11 settembre 2001 in deroga [“Le 11 novembre 2001, faisant application de l'article 14 de la loi de 1998 sur les droits de l'homme (Human Rights Act 1998 – «la loi de 1998» voir le paragraphe 94 ci-dessous), le ministre de l'Intérieur prit un arrêté de dérogation où il indiquait les termes d'un avis de dérogation qu'il se proposait de notifier au Secrétaire général du Conseil de l'Europe au titre de l'article 15 de la Convention... Le 12 novembre 2001, le projet de loi sur la sécurité et la lutte contre la criminalité et le terrorisme où figuraient les clauses de ce qui allait devenir le chapitre 4 de la loi de 2001 fut déposé devant la Chambre des communes. Le Parlement adopta en deux semaines le projet en question, lequel avait fait l'objet d'une motion de programmation restrictive qui prévoyait trois jours de débats publics à la Chambre des communes pour l'examen des 125 dispositions du texte et qui suscita des protestations de la part de la Commission parlementaire mixte sur les droits de l'homme (Joint Committee of Human Rights) et du Comité restreint sur les affaires intérieures (Home Affairs Select Committee) contre la brièveté du délai qui leur avait été accordé pour étudier le projet.”] ha ritenuto non contraria ai principi dell'art. 3 della Convenzione la detenzione dei ricorrenti, os-

servando in via generale che: “126. *Pleinement consciente des difficultés que les Etats rencontrent pour protéger leur population contre la violence terroriste, la Cour y voit une raison supplémentaire de souligner que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Cette disposition ne prévoit pas de restrictions, en quoi elle contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après l'article 15 § 2, elle ne souffre nulle dérogation, même s'il existe un danger public menaçant la vie de la nation. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme, et quels que soient les agissements de la personne concernée, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants (Ramirez Sanchez, précité, §§ 115-116).*», ma ha ritenuto violato l'art. 5 per alcuni dei ricorrenti: «190. *En conclusion, la Cour estime, comme la Chambre des lords, que les mesures dérogatoires étaient disproportionnées en ce qu'elles opéreraient une discrimination injustifiée entre étrangers et citoyens britanniques. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 dans le chef des premier, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième requérants.*»;

- le sentenze 30 giugno 2009, *Shuvaev c. Greece*, e 11 giugno 2009, *S.D. c. Greece*, hanno condannato lo Stato greco per violazione degli art. 5 e 13 della Convenzione a causa delle condizioni disumane di detenzione cui erano stati assoggettati i ricorrenti negli istituti penitenziari e centri di detenzione per stranieri, con privazione anche della libertà di comunicazione con l'esterno.

PAGINA BIANCA

**ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA**

PAGINA BIANCA

III ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA

1. MISURE DI CARATTERE GENERALE. LEGGI E PROGETTI DI RIFORMA

1.1 Riforma del processo penale

Il disegno di legge 6 febbraio 2009 – A.S. 1440, approvato dal Governo, comprende cinque deleghe per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, delle audizioni di testimoni nel corso dei processi a distanza, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della Giustizia, nonché per la elezione dei viceprocuratori onorari presso il Giudice di Pace. In particolare, nell'ambito delle disposizioni sul procedimento penale e ordinamento giudiziario, sono previste norme in tema di competenza, indagini preliminari, ricsuzione, diritto alla prova e giudizio abbreviato, disposizioni in materia di indagini di polizia giudiziaria ed esercizio dell'azione penale in ordine ai reati per cui si procede mediante citazione diretta a giudizio e disposizioni sulle impugnazioni e revisione delle sentenze a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Gli interventi più significativi che in questa sede rilevano sono relativi alla estensione del rito semplificato, previsto per i reati del giudice di pace, a tutti i reati a citazione diretta e alle generali misure di accelerazione nella fase delle indagini, del processo penale e nelle impugnazioni. Infatti, con il nuovo codice, l'accresciuto potere di direzione delle indagini del pubblico ministero lo ha talora allontanato dalla giurisdizione, trasformandolo in una sorta di "super-commissario", mentre la polizia giudiziaria ha perduto slancio ed iniziativa. Si è ritenuto, perciò, di estendere il modello del giudice di pace in materia penale - che restituisce alla polizia giudiziaria un ruolo investigativo pieno (riservando al pubblico ministero l'assunzione degli atti del procedimento a garanzia dell'indagato o destinati ad assumere valenza probatoria diretta nel processo, oltre alla richiesta di archiviazione e la elevazione dell'imputazione) - al processo dinanzi al giudice ordinario, limitatamente a tutti quei procedimenti che, in ragione della non particolare gravità dei reati contestati o della non eccessiva complessità degli accertamenti, non necessitano della direzione dell'ufficio requirente. Questa misura ha un contenuto indirettamente acceleratorio delle indagini e del processo, consentendo il recupero di energie ed impegno investigativo del pubblico ministero sulle notizie di reato più gravi e complesse.

Ancora funzione acceleratoria presentano i seguenti interventi: a) la limitazione dell'obbligo di notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. ai soli casi in cui l'indagato non abbia già conoscenza del procedimento, attraverso la notifica dell'informazione di garanzia; b) la semplificazione del procedimento di archiviazione, ove il Gip potrà ordinare nuove indagini al pubblico ministero senza una previa udienza camerale; c) l'introduzione dell'avocazione automatica delle indagini da parte del Procuratore Generale in caso di inerzia prolungata del pubblico ministero; d) la riaffermazione della regola che vuole che gli arrestati in flagranza siano presentati al giudizio direttissimo senza passare dal circuito penitenziario, sostando nelle camere di sicurezza della polizia, con possibilità eccezionale per il pubblico ministero di derogare a tale regola; e) la introduzione del termine di 10 giorni entro il quale la parte, in caso di accertamenti tecnici irripetibili disposti dal pubblico ministero, dovrà promuovere incidente probatorio.

Con particolare riferimento all'adeguamento del sistema a taluni obblighi internazionali si evidenzia la previsione della revisione delle sentenze a seguito di condanne pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Capo III). Con l'introduzione di una ipotesi ulteriore di revisione all'art. 630 c.p.p., sarà possibile per colui che ha

riportato una condanna nazionale giudicata iniqua, ai sensi dell'art. 6 par. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sempre che si trovi in stato di detenzione, di richiedere la riapertura del processo e, nelle more, la sospensione dell'esecuzione della sentenza. Ciò attua una precisa indicazione proveniente dalla Corte di Strasburgo e della nostra Corte costituzionale (secondo quanto è stato riferito nella precedente relazione). La disposizione transitoria dell'art. 33, comma 4, fissa i termini per la formulazione della domanda di revisione, nelle ipotesi in cui la sentenza della Corte europea di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo sia divenuta definitiva in data anteriore all'entrata in vigore della legge.

1.2 Riforma del processo civile

In materia di processo civile si segnala l'entrata in vigore, in data 4 luglio 2009, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante nuove disposizioni sul processo civile e contenente numerose norme che modificano il codice di procedura - già evidenziate nell'analisi del disegno di legge Atto Senato 1082, approvato dal Senato il 4 marzo 2009, riportata nella relazione annuale al Parlamento dell'anno 2008 - in funzione acceleratoria del processo e di razionalizzazione del compimento delle singole attività processuali.

Tra le principali novità contenute nella legge in oggetto vi è l'aumento del limite di valore della competenza del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili (da 2.500 a 5.000 euro) e nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti (da 15.000 a 20.000 euro), al fine di deflazionare il carico di lavoro gravante sui tribunali.

Scopo della norma è quello di beneficiare della minor durata media dei procedimenti civili che si svolgono davanti al giudice di pace (459 giorni) rispetto a quella dei procedimenti che si svolgono davanti al tribunale (977 giorni).

È stato valorizzato il principio di lealtà processuale, introducendo un sistema di sanzioni processuali pecuniarie a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia determinato un allungamento dei tempi di durata del processo, ovvero abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

È stata semplificata la fase della decisione della controversia:

1) si consente al giudice di porre a fondamento della propria decisione anche i fatti non contestati dalla parte (in tal modo si esonera la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere probatorio e si semplifica l'istruzione della causa);

2) viene semplificato il procedimento di redazione della sentenza (la quale dovrà limitarsi a riportare una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il richiamo a precedenti decisioni conformi).

Premesso che il numero delle sentenze civili emesse dai tribunali ogni anno ammonta a circa 600.000, è ragionevole attendersi che la semplificazione delle modalità di redazione della sentenza si traduca in un aumento della produttività media di ciascun magistrato, quantificabile - in via prudenziale - in misura pari al 10% del totale (60.000 sentenze in più all'anno).

Analogamente, tenuto conto del numero delle sentenze civili emesse dalle Corti di appello (76.000 in media all'anno), è ragionevole attendersi un aumento della produttività delle corti in ragione di 7.600 sentenze l'anno.

Sono stati razionalizzati ed accelerati i tempi per il compimento di singole attività processuali:

1) in luogo dei termini attualmente previsti dal codice di rito (rispettivamente, un anno o sei mesi) è stato introdotto un termine omogeneo di tre mesi entro il quale le parti debbono procedere alla riassunzione del processo (a seguito di sospensione, cancellazione della causa dal ruolo, interruzione, cassazione della sentenza con rinvio, ecc.);

2) è stato ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per impugnare le sentenze;

3) sono stati razionalizzati i tempi di espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio, eliminando la prassi dei rinvii di udienza per la formulazione dei quesiti

al consulente, per il deposito di memorie contenenti osservazioni alla relazione di consulenza e per consentire al consulente di replicare alle osservazioni delle parti.

Tenuto conto dei tempi medi di rinvio della causa da un'udienza all'altra (circa 6 mesi, pur con significative oscillazioni a seconda degli uffici giudiziari), l'eliminazione di uno/due rinvii si traduce in una riduzione della durata del procedimento stimabile in 6/12 mesi.

È stata introdotta la possibilità di assumere la prova testimoniale per iscritto come è già previsto in altri ordinamenti giuridici (ad es. quello francese). Il giudice - quando vi è accordo tra le parti - potrà acquisire le risposte del testimone senza che questi debba comparire in udienza (il testimone è chiamato a compilare un modulo contenente le risposte ai capitoli di prova ammessi e a trasmetterlo al giudice).

È stato introdotto un nuovo strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibili e degli obblighi di non fare - modellato sulla falsariga delle *astreintes* francesi - consentendo al giudice di determinare, su istanza di parte, una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia che ha accertato l'inadempimento di quegli obblighi.

In tal modo la sentenza che ha accertato l'esistenza dell'obbligazione costituirà titolo esecutivo anche per la riscossione delle somme (che il giudice ha già liquidato) dovute per ogni violazione successiva alla pronuncia, evitando che il creditore sia costretto a promuovere un ulteriore giudizio per l'accertamento di tale violazione.

È stato introdotto un modello generale di procedimento sommario di cognizione a cui le parti potranno fare ricorso - in alternativa al procedimento ordinario - in tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.

Il procedimento in oggetto si caratterizza per il fatto di essere deformalizzato rispetto al procedimento ordinario di cognizione (pur nel rispetto dei requisiti necessari ad assicurare il principio del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa) ed è destinato a concludersi con un'ordinanza provvisoriamente esecutiva che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca e la trascrizione ed è suscettibile di produrre gli effetti del giudicato se non è appellata.

Il procedimento è pensato quale rito alternativo al rito ordinario di cognizione disciplinato dal libro secondo del codice di procedura civile; ad esso le parti potranno fare ricorso nelle cause di pronta soluzione (quando il *thema decidendum* è già definito negli atti introduttivi del giudizio; quando l'attività istruttoria è ridotta al minimo), sì da consentire al giudice di definire il giudizio di primo grado in un tempo di gran lunga inferiore rispetto alla durata media attuale (977 giorni davanti al tribunale).

È stato introdotto un filtro di ammissibilità per i ricorsi per cassazione.

Si tratta di una soluzione già presente in molti altri ordinamenti (ad es. quello tedesco) che consente di deflazionare il carico di lavoro dei giudici di legittimità, ponendolo in linea con gli *standard* europei e internazionali.

Fermi restando i motivi di ricorso per cassazione attualmente previsti dalla legge, si prevede che il ricorso venga dichiarato ammissibile solo quando la questione di diritto posta abbia carattere di novità, quando esista un contrasto nella giurisprudenza della Corte, quando la Corte ritenga di mutare il proprio orientamento, o quando appaia fondata la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo.

L'introduzione del filtro consentirà alla Corte suprema di cassazione di definire una parte dei ricorsi con le più agevoli (e rapide) forme del procedimento in camera di consiglio.

È stata attribuita una delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di mediazione in ambito civile e commerciale, allo scopo di incentivare la definizione delle controversie fuori del processo, dando attuazione alla normativa comunitaria in materia (direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008).

Scopo della norma è quello di consentire alle parti di risolvere le controversie in via stragiudiziale, avvalendosi di mediatori professionali iscritti in appositi registri.

Trattasi di un'esperienza già positivamente sperimentata nella materia societaria, in cui si registra - anno dopo anno - un aumento del 100% delle composizioni stragiudiziali delle controversie davanti agli organismi di conciliazione, cui corrisponde una progressiva diminuzione del contenzioso in sede giurisdizionale (a fronte di 11.736 nuovi procedimenti - sopravvenuti nel 2006, è stata registrata una sopravvenienza nell'anno 2007 di 9.208 nuovi procedimenti).

È stata, altresì, attribuita una delega al Governo per la semplificazione dei riti civili, allo scopo di ricondurre la maggior parte dei riti previsti dalla legislazione speciale ad uno dei tre modelli di riferimento disciplinati dal codice (il rito ordinario di cognizione, il rito del lavoro, il nuovo rito sommario di cognizione).

Scopo della norma è quello di restituire centralità al codice di procedura civile e agevolare l'attività degli operatori del diritto, ponendo fine alle incertezze interpretative derivanti dalla pluralità di riti esistenti e che sono causa di lungaggini processuali.

In quest'ottica si riconducono con effetto immediato al rito ordinario di cognizione le cause in materia societaria (abrogando il c.d. rito societario) e quelle in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale.

1.2.1 Interventi sulla eccessiva durata dei processi

Il disegno di legge A.S. n. 1880 recante «*Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo*», approvato in prima lettura dall'Assemblea del Senato il 20 gennaio 2010, ora all'esame della Camera dei deputati (n. 3137/C), costituisce un'anticipazione dell'A.S. 1440 (per l'esame del quale si rinvia alla precedente relazione), sulla riforma del processo civile e penale, il cui articolo 23 (Capo V), recante norme in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è stato parzialmente trasposto, con alcune modifiche, nell'art. 1 del disegno di legge A.S. 1880 (sul cd "processo breve").

Il disegno di legge si compone di soli tre articoli ed introduce rilevanti modifiche sia al processo civile (intervenendo in modifica dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89) sia al processo penale (inserendo dopo l'attuale articolo 346 l'art. 346-bis c.p.p.).

La dichiarata finalità del Legislatore (ben espressa nella relazione di accompagnamento) è di intervenire sui tempi del processo: nel settore civile, modificando le procedure dell'equo indennizzo quando è violata la ragionevole durata; nel settore penale, introducendo la fattispecie estintiva del procedimento per violazione del termine di durata ragionevole. I profili di criticità, nel raffronto tra le modifiche apportate con l'A.S. 1880 rispetto alla previsione dell'A.S. 1440 sul periodo di tempo individuato per la durata ragionevole del primo grado di giudizio (ridotto da tre a due anni), emergenti da una analisi dei dati afferenti al contenzioso instaurato *ex lege Pinto* (circa 6.000 decreti su tutto il territorio nazionale), nella attuale situazione organica degli uffici giudiziari, potrebbero far ritenere probabile un aumento delle domande di equa riparazione e conseguentemente l'aumento considerevole degli oneri finanziari a carico dello Stato per l'erogazione degli equi indennizzi.

Si consideri che in Europa quasi nessuno Stato (a parte la Polonia) ha introdotto un meccanismo, meramente risarcitorio, come quello oggi vigente nel nostro Paese e che la mancanza di un profilo concretamente acceleratorio nella disciplina sulla materia ha finito per rendere il rimedio fine a sé stesso, molto oneroso e, spesso, speculativo.

Il complesso di queste ultime nuove norme dovrebbe non solo razionalizzare e limitare il contenzioso interno prodotto dalle lungaggini dei processi civili, penali ed amministrativi e favorirne indirettamente la definizione ma, anche, prevenire e ridimensionare il contenzioso presso la Corte di Strasburgo.

Tale attesa riforma, raccomandata anche dalla Risoluzione adottata dal Comitato dei Ministri del C.d.E. nella sua 1051ª riunione (17 - 19 marzo 2009), consentireb-

be tra l'altro di ridurre significativamente l'ammontare degli indennizzi, oltre a farne uno strumento indiretto per monitorare l'efficienza del sistema e dunque intervenire quando e dove occorra.

1.3 Trattamento penitenziario – Piano d'azione

Con la sentenza sul caso *Sulejmanovic* c. Italia (v. paragrafo 2.3.2.2) sono state denunciate le condizioni di affollamento delle carceri, per quanto riguarda la compatibilità delle condizioni detentive con il rispetto della dignità umana.

Sul piano delle misure individuali e/o generali da adottare per dare esecuzione al giudicato, destinate a far fronte alle implicazioni che una condizione di affollamento come quella evocata nel predetto caso può comportare, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha messo a punto nuove regole di selezione per l'ammissione al circuito alta sicurezza più consone alle funzioni prevenzionali attribuibili al mero raggruppamento in circuito di detenuti appartenenti alla criminalità organizzata, estromettendovi soggetti che non presentino appartenenze, precedenti o contiguità con la criminalità mafiosa.

In tal modo le operazioni di valutazione e riduzione proporzionale delle sezioni dedicate al circuito su base provveditoriale, comportando un riordino nel numero di presenze, potranno tradursi in un beneficio apprezzabile in termini di recupero degli spazi detentivi e di più funzionale gestione dei 19 istituti penitenziari destinati esclusivamente al circuito media sicurezza.

In tale prospettiva è stato dato mandato alle competenti strutture regionali di avanzare proposte che prevedano allocazioni di detenuti dell'alta sicurezza eguali a quelle previste per la media sicurezza, a parità di situazione logistica, mediante un aumento, ove possibile, della capacità di ricettività delle camere detentive destinate agli ascritti al circuito alta sicurezza, con equiparazione alla corrispondente realtà della media sicurezza.

In disparte poi le tradizionali periodiche misure di carattere deflattivo: recentemente, tra le iniziative di carattere amministrativo intraprese proprio sotto il profilo della razionalizzazione degli spazi detentivi, vi è stata quella opportunamente trasfusa nella circolare n. 3620/6070 del 06.07.2009 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, rivolta a sensibilizzare le direzioni d'istituto affinché sia posto in essere ogni intervento realisticamente possibile per il conseguimento del risultato sopra citato.

In via esemplificativa, le direzioni d'istituto sono state sollecitate a non comprimere "quegli spazi vitali" che concorrono ad alleviare le tensioni e le conflittualità, fino ad arrivare anche a prolungare i momenti trattamentali oltre un certo orario (ad esempio oltre le ore 16.00) e, laddove ciò non sia possibile, a fissare limiti temporali di inizio e di cessazione delle attività, ma senza mai arrivare alla loro sistematica interruzione.

In una prospettiva di ottimizzazione degli spazi detentivi di più ampio respiro, poi, le articolazioni provveditoriali dell'Amministrazione penitenziaria sono state invitate ad individuare strutture detentive a gestione "aperta" cui assegnare detenuti di minor pericolosità sociale, in guisa tale da compensare negli stessi i minori spazi destinati alle camere di detenzione - da convertire in camere di pernottamento - con la permanenza all'aperto protratta nel corso della giornata e con una offerta trattamentale più consistente, in termini di aumento dei colloqui consentiti dall'ordinamento penitenziario e di maggiori occasioni di attività di intrattenimento, di percorsi formativi, di colloqui con assistenti volontari, nonché con una maggior cura per la funzionalità dei servizi rivolti alla soddisfazione dei bisogni primari della popolazione detenuta, evitando ad esempio le sospensioni di erogazioni di acqua nei periodi di maggiore criticità.

Nella stessa prospettiva si pone l'invito rivolto dall'Amministrazione penitenziaria alle sedi periferiche ad adoperarsi affinché sia assicurato a ciascun detenuto uno spazio vitale adeguato e comunque non inferiore a 3 mq a persona come soglia limite per la configurazione della violazione dell'art. 3 della Convenzione europea.

2. I REGOLAMENTI AMICHEVOLI

L'anno 2009 è stato caratterizzato da iniziative volte a verificare la possibilità di soluzioni extragiudiziarie delle controversie, seguendo l'orientamento che ha visto il nostro Paese utilizzare lo strumento del regolamento amichevole o dell'offerta unilaterale per i casi in materia di espropriazione fin dal periodo immediatamente successivo alla legge 9 gennaio 2006, n. 12, e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2007.

Le proposte presentate, sia su indicazione del *Greffier* che su iniziativa delle parti, hanno riguardato n. 9 ricorsi, alcuni ancora nella fase istruttoria ed altri relativi a casi sui quali era già intervenuta pronuncia di condanna da parte della Corte. Ulteriori ipotesi di accordo, come pure l'esito delle proposte già avanzate, sono stati però condizionati dall'attesa pronuncia, in composizione di Grande Camera, per il caso *Guiso-Gallisay c/Italia*, intervenuta alla fine del 2009, la cui decisione avrebbe influito sui parametri da utilizzare per la determinazione dell'equa soddisfazione nei casi di espropriazione indiretta.

Le pronunce, pertanto, relative alla radiazione per intervenuto regolamento amichevole si sono limitate a 5 casi, di cui n. 2 sentenze (ricorsi n. 1717/03 - *Velocci* e n. 10022/02 - *Labbruzzo*) e n. 3 decisioni (ricorsi n. 19380/05 - *Guetti e altri*; n. 316/05 - *Pecar e Pertot* e n. 14360/05 - *Immobiliare Banditella Srl*).

3. I RISARCIMENTI

Le somme alle quali la Corte ha condannato lo Stato italiano, a titolo di equa soddisfazione, nell'anno 2009, ammontano complessivamente ad € 3.292.327, 46 di cui € 2.391.254,47 per danni materiali, € 590.550,00 per danni morali ed € 310.522,99 per spese di giustizia.

Nel medesimo anno, sono state eseguite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, n. 70 sentenze (una parte delle quali relative all'anno 2008), per un importo complessivo pari ad € 8.165.103,38, di cui € 1.274.999,98 sono stati utilizzati per il pagamento di 7 regolamenti amichevoli definiti dalla Corte con pronunce di cancellazione delle cause dal ruolo (figure nn. 8 e 9).

L'onere finanziario sostenuto dall'Italia per il pagamento degli indennizzi liquidati dalla Corte europea risente, in via principale, delle condanne legate al fenomeno dell'espropriazione indiretta, la cui mole di ricorsi, molti ancora pendenti, espone peraltro il bilancio statale a rischio di un ulteriore e rilevante aggravio di spesa per gli anni a venire.

Un altro fattore deriva dall'incidenza delle pronunce concernenti casi ripetitivi, come quelli in materia di durata esorbitante delle procedure giudiziarie, dove gli importi di equa soddisfazione liquidati dalla Corte nei casi in cui i ricorrenti abbiano previamente beneficiato di indennizzi ottenuti grazie all'azionamento di un rimedio interno appositamente predisposto (la cd. Legge Pinto) raggiungono, nei confronti dell'Italia, livelli significativi, ben diversi dai casi analoghi liquidati contro quei Paesi che non dispongono di tale soluzione per l'eccessiva durata processuale e per i quali la Corte di Strasburgo ritiene sufficiente, a titolo di equa soddisfazione, il riconoscimento della constatazione di violazione (cfr. sentenza *Von Koester c. Germania* del 7 gennaio 2010).

Si è in presenza, dunque, di una problematica che, intervenendo sia sulla dimensione quantitativa delle condanne che sull'aggravio della spesa pubblica a carico dell'Italia, dovrebbe far propendere, in linea generale, verso la scelta di una strategia costante di definizione extragiudiziarie delle vertenze, nelle forme dell'offerta unilaterale o degli accordi amichevoli, da proporre prima che intervenga la pronuncia della Corte, così da ottenere la radiazione dei ricorsi dal ruolo, ai sensi degli articoli 37, par. 1, e 39 della Convenzione.

Nello stesso tempo, occorre porre nella giusta evidenza la prossima entrata